



## *Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-bis, 32-ter, 32-quater e 32-quinquies, relativi alle competenze, alle funzioni, alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n.173, ed in particolare l'articolo 2, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico assume la denominazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
- VISTO** il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;
- VISTA** la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;
- VISTA** la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
- VISTO** il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, gli articoli 17, comma 8, e 24, commi 14 e 15;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» e, in particolare, l'articolo 16;



- VISTA** la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» e, in particolare, l'articolo 9, comma 14;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche», come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche»;
- VISTA** la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'articolo 18;
- VISTA** la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, concernente la modalità di attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della citata legge 3 maggio 2004, n. 112;
- VISTA** la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005, come modificata dalla delibera n. 541/06/CONS, concernente l'approvazione dello schema di contabilità separata della RAI ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della citata legge 3 maggio 2004, n. 112;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con la quale all'articolo 1, commi da 152 a 159, è stata introdotta la riforma del canone di abbonamento della televisione per uso privato, di cui al regio-decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche, sia per quanto riguarda la misura del canone di abbonamento, sia per quanto attiene alle modalità di riscossione da parte dello Stato;
- VISTO** l'articolo 1, comma 158, della citata legge n. 208/2015, il quale stabilisce che restino ferme le disposizioni in materia di canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare;
- VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato» e, in particolare, l'articolo 61, comma 3, che, nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i



costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;

- VISTO** il contratto di servizio tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il quinquennio 2018 – 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2018, in corso di validità;
- VISTA** la nota della RAI del 24 giugno 2022 con la quale è stata inoltrata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2021;
- VISTA** la nota della RAI del 4 luglio 2022 con la quale è stato trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il bilancio relativo all'esercizio 2021;
- VISTA** la nota della RAI del 27 ottobre 2022 con la quale è stato trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il bilancio infra-annuale al 30 giugno 2022;
- VISTA** la nota della RAI del 2 dicembre 2022 con la quale è stato trasmesso al Ministro delle Imprese e del Made in Italy il bilancio della contabilità separata relativamente all'esercizio 2021, predisposto sulla base dello schema approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e certificato da società di revisione indipendente;
- VISTO** il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 2015, recante «Adeguamento dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015»;
- VISTO** il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2016, recante «Definizione dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016»;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 1 febbraio 2017, recante «Canoni di abbonamento alla radiodiffusione per l'anno 2017»;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2018, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2018»;
- VISTO** il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 4 febbraio 2019, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2019»;



**VISTO** il decreto ministeriale 20 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 14 aprile 2020, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2020»;

**VISTO** il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.77 del 30 marzo 2021, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2021»;

**VISTO** il decreto ministeriale 27 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2022, recante «Canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2022»;

**CONSIDERANDO** che la finalità dell'articolo 61 del nuovo Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, adottato con il citato decreto legislativo n. 208 del 2021, laddove prevede che «il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese», appare sostanzialmente superata da quanto stabilito dalla riforma di cui alla citata legge di stabilità 2016 in merito alle modalità di copertura degli oneri del servizio pubblico;

**CONSIDERATI** gli esiti in termini di introiti percepiti, dei primi anni di applicazione delle suddette disposizioni della legge n. 208/2015 e, di conseguenza, valutata l'opportunità di mantenere inalterato anche per l'anno 2023 l'ammontare dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili dovuti per l'anno 2023, secondo quanto stabilito dal citato decreto ministeriale 29 dicembre 2014;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Per l'anno 2023 i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 6 febbraio 2015.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.



Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**IL MINISTRO**